



*Tribunale di Bari*



*Procura della Repubblica  
presso il Tribunale di Bari*

CONSIGLIO DELL'ORDINE  
DEGLI AVVOCATI  
DI BARI

CAMERA PENALE DI  
BARI  
"Achille Lombardo Pijola"



Aderente all'Unione delle Camere Penali Italiane

## **Protocollo di intesa**

**tra**

***Tribunale Ordinario di Bari***

***Procura della Repubblica presso il Tribunale di Bari***

***Ordine degli Avvocati di Bari***

***Camera Penale di Bari***

Visto il D.L. n. 11 dell'8.3.2020 recante "Misure straordinarie ed urgenti per contrastare l'emergenza epidemiologica da COVID-19 e contenere gli effetti negativi sullo svolgimento dell'attività giudiziaria";

visto il Decreto Legge n. 18 del 17 marzo 2020, recante misure di potenziamento del Servizio sanitario nazionale e di sostegno economico per famiglie, lavoratori e imprese connesse all'emergenza epidemiologica da Covid-19;

visti i Decreti del Presidente del Consiglio dei Ministri del 9 e dell'11 marzo 2020, recanti ulteriori disposizioni attuative;

viste le Linee guida ai Dirigenti degli uffici giudiziari in ordine all'emergenza sanitaria Covid-19 date dal Consiglio Superiore della Magistratura con delibera del 5 marzo 2020, come successivamente integrate;

viste le Linee guida formulate il 27 febbraio 2020 dal Presidente della Corte d'appello e dal Procuratore generale presso la medesima Corte, sempre nell'ambito dell'azione di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica;

viste le Linee guida condivise dal Ministero della giustizia e il Consiglio Nazionale Forense formulate il 28 febbraio 2020 per contribuire al corretto funzionamento degli uffici giudiziari;

visti i provvedimenti organizzativi fin qui adottati dal Tribunale e dalla Procura della Repubblica per la prevenzione del contagio da coronavirus Covid-19;

considerato che i citati decreti legge impongono di contenere il rischio di diffusione dell'epidemia, salvaguardando "per quanto possibile, continuità ed efficienza del servizio giustizia";

visto l'art. 83 comma 12 del Dl. 17.3.2020 n. 18 che dispone che "la partecipazione a qualsiasi udienza delle persone detenute, internate o in stato di custodia cautelare è assicurata, ove possibile, mediante videoconferenze o con collegamenti da remoto";

considerato che il Consiglio Superiore della Magistratura, con delibera plenaria dell'11.3.2020 ("ulteriori linee guida in ordine all'emergenza sanitaria Covid-19 all'esito del D.L. n. 11 dell'8 marzo 2020") ha raccomandato d'incentivare il lavoro da remoto o telematico dei magistrati, auspicando che diventi "la modalità prioritaria di esercizio delle funzioni giudiziarie";

rilevato che il Consiglio Superiore della Magistratura con la medesima delibera ha invitato i RID e i MAGRIF alla "predisposizione della strumentazione tecnica necessaria alla concretizzazione delle misure indicate dal D.L.";

considerato che il Direttore Generale DGSIA ha emesso, in attuazione del citato D.L., il provvedimento n. 3413 del 10 marzo 2020, con il quale ha indicato per i collegamenti da remoto l'utilizzo dei programmi *Skype for Business* e *Microsoft Teams*, che utilizzano aree di data center riservate in via esclusiva al Ministero della Giustizia;

visto il provvedimento del Direttore Generale del DGSIA del 20/03/2020;

considerato che gli Uffici Giudiziari di Bari hanno predisposto - e positivamente testato - gli strumenti tecnici per consentire lo svolgimento da remoto delle udienze di convalida dell'arresto e del contestuale giudizio direttissimo dinanzi al Giudice del dibattimento;

rilevato che il sistema messo a punto rispetta i requisiti prescritti dall'art. 146-bis, comma 3, disp. att. c.p.p., secondo il quale il collegamento audiovisivo tra l'aula di udienza e il luogo della

custodia deve avvenire con “modalità tali da assicurare la contestuale, effettiva e reciproca visibilità delle persone presenti in entrambi i luoghi e la possibilità di udire quanto vi viene detto”;

rilevato che il Legislatore, a tal fine, ha equiparato all’aula di udienza il luogo dove l’imputato si collega (cfr. art. 146 bis citato, comma 5);

sentiti i R.I.D. distrettuali per gli uffici giudicanti e requirenti, i Magistrati del Tribunale e della Procura della Repubblica, nonché il magistrato delegato all’informatica della Procura della Repubblica;

\*\*\*

## **TUTTO CIÒ PREMESSO, SI CONVIENE QUANTO SEGUE**

### **L’udienza di convalida dell’arresto/fermo innanzi al gip e gli interrogatori di garanzia**

1. Le udienze saranno tenute in video collegamento, anche mediante *Microsoft Teams*.  
La persona arrestata/fermata/interrogata, se detenuta in carcere, sarà presente in video collegamento dall’istituto penitenziario.  
Nei casi di custodia della persona arrestata/fermata/interrogata presso uno dei luoghi di cui all’art. 284, comma 1, c.p.p., l’ufficio GIP, ricevutane comunicazione dal pubblico ministero, indicherà tempestivamente per via telematica al difensore la sede dell’ufficio o del reparto o ufficio di polizia giudiziaria prescelto per la videoconferenza tra quelli di cui all’allegato elenco, presso il quale la persona arrestata/fermata/interrogata verrà autorizzata a recarsi senza scorta per celebrare l’udienza da remoto.
2. La polizia giudiziaria procedente indicherà al difensore che la casa circondariale nella quale l’arrestato verrà custodito è quella di Bari, dandone atto nel verbale di arresto.
3. Nel momento in cui riceverà l’avviso dell’intervenuto arresto, il difensore comunicherà alla polizia giudiziaria il suo numero di cellulare e l’indirizzo PEO (indirizzo di posta elettronica ordinaria) al quale dovranno essergli trasmessi gli atti, comunicando contestualmente alla stessa p.g. in quale dei seguenti modi intende partecipare all’udienza:
  - a. personalmente presso il Tribunale,
  - b. da remoto mediante video collegamento *Microsoft Teams*,
  - c. utilizzando il collegamento telematico presso la casa circondariale.

Di tale scelta la polizia giudiziaria darà atto nel relativo verbale.

In caso di mancata comunicazione da parte del difensore, la scelta si riterrà effettuata per la partecipazione personale in aula.

Il difensore conserva, comunque, la facoltà di presenziare personalmente all’udienza di convalida.

Qualora abbia optato per la presenza in aula ovvero per il collegamento da remoto, al difensore sarà garantita, prima ed immediatamente dopo l’udienza, la possibilità di colloqui difensivi a distanza attraverso il sistema in uso, anche mediante la presenza di un interprete (ove

necessario). In particolare, se con video collegamento, attraverso la telefonia dedicata; altrimenti, mediante momentaneo allontanamento del giudice e dell'assistente dall'aula per il tempo necessario a consentire il colloquio riservato, sempre che non sia disponibile una linea telefonica riservata.

#### **4. Il giorno della fissazione il cancelliere del gip:**

- a) chiederà alla casa circondariale di Bari la disponibilità al collegamento e l'indicazione dell'indirizzo di posta elettronica da contattare al momento dell'udienza;
- b) comunicherà per le vie ordinarie (SNT-PEO), e anche telefonicamente, a p.m. e difensore le modalità di collegamento e l'orario d'udienza;
- c) invierà all'indirizzo PEO del difensore gli atti relativi all'arresto o al fermo chiedendo a mezzo telefono cellulare la conferma della ricezione degli atti.

Il difensore che abbia dichiarato di voler partecipare all'udienza da remoto, indicherà l'indirizzo di posta elettronica collegato alla funzionalità *teams* con il quale verrà attivato il suo collegamento.

Il pubblico ministero che intenda partecipare all'udienza, comunicherà alla cancelleria del gip l'indirizzo di posta elettronica ordinario con il quale verrà attivato il suo collegamento.

#### **5. Il giorno dell'udienza l'ufficio gip, all'orario fissato, avvierà l'udienza telematica, invitando le parti a parteciparvi effettuando le seguenti operazioni:**

- a) creerà un gruppo (*teams*) nel quale inserirà i contatti del dominio *@giustizia* che partecipano all'udienza e darà avvio ad una "riunione immediata";
- b) inviterà alla "riunione immediata" il difensore, inviandogli il *link* di partecipazione all'indirizzo di posta elettronica indicato alla p.g. all'atto della comunicazione dell'arresto o del fermo;
- c) una volta che il difensore avrà cliccato sul *link* ricevuto, lo ammetterà all'udienza attivando la videoconferenza fra tutti i partecipanti.

#### **6. In apertura dell'udienza:**

- a) L'ufficiale di polizia penitenziaria (o l'ufficiale di polizia giudiziaria nel caso di arresti domiciliari con collegamento da uno dei luoghi indicati) attesterà l'identità del detenuto e darà atto che non sono posti impedimenti o limitazioni all'esercizio dei diritti e delle facoltà a lui spettanti, dando atto inoltre che:
  - sono rispettate le disposizioni di cui al comma 3 dell'art. 146 bis, disp. att., c.p.p.;
  - il difensore è stato posto nelle condizioni di consultarsi in modo riservato con il suo assistito, avvalendosi di telefonia mobile o comunque della tecnologia in dotazione all'ufficio.

Di tali operazioni l'ufficiale di p.g. redigerà verbale che, sottoscritto dallo stesso e dall'indagato, verrà immediatamente trasmesso all'ufficio gip (attraverso posta elettronica).

- b) Il cancelliere darà atto nel verbale che le parti sono nella impossibilità di sottoscrivere il verbale, ai sensi dell'art. 137, comma 2, c.p.p.
- c) Il difensore dichiarerà:
  - di collegarsi da un sito riservato, in cui non vi è presenza di terze persone non legittimate;
  - di aderire al protocollo e di rinunciare ad ogni eccezione relativa alle modalità di

partecipazione all'udienza (art. 183 c.p.p.).

- d) Il giudice, con decreto motivato, darà atto che si procede con la partecipazione a distanza “per ragioni di sicurezza” rappresentate dall'attuale emergenza sanitaria determinata dal COVID-19.
  - e) Ove ricorra la necessità di avvalersi di un interprete, questi presenzierà accanto all'arrestato ovvero, per ragioni organizzative, nell'aula di udienza e potrà comunicare con l'arrestato servendosi di un terminale presente in aula.
7. Il difensore e il pubblico ministero potranno trasmettere ogni documentazione considerata rilevante e pertinente alle altre parti e all'ufficio GIP mediante trasmissione per posta elettronica.
  8. Qualora si renderà necessario al fine di rendere più stabile la connessione, il giudice potrà disporre che le parti alle quali non ha dato la parola, disattivano temporaneamente il microfono e/o il collegamento video, restando comunque loro garantito di udire e vedere quanto viene detto dal giudice e dagli altri interlocutori.
  9. Sarà assicurato il servizio di stenotipia nelle modalità compatibili, ivi compreso il collegamento da remoto ove possibile.

### **Udienze di convalida dell'arresto in flagranza e del fermo di indiziato di delitto e di celebrazione del contestuale giudizio direttissimo**

1. Alle udienze di convalida dell'arresto o del fermo e di celebrazione del contestuale giudizio direttissimo con o senza rito alternativo (patteggiamento e abbreviato non condizionato) dinanzi al giudice del dibattimento, si procederà anche mediante *Microsoft Teams*.
2. I giudizi che proseguono con rito alternativo (patteggiamento o abbreviato non condizionato) in data diversa, in ragione del termine a difesa, seguiranno le modalità previste per il giudizio ordinario.
3. In caso di impossibilità a procedere da remoto per ragioni tecniche, l'udienza si svolgerà secondo le disposizioni ordinarie presso le aule del Tribunale; nel caso di imputati detenuti in carcere si procederà con l'attivazione del collegamento in MVC ove possibile.
4. Il difensore indicherà alla polizia giudiziaria, che ne darà atto nel verbale di arresto, il suo numero di cellulare e l'indirizzo di posta elettronica al quale egli verrà contattato per il collegamento e dove verranno trasmessi gli atti, indicando a tale scopo un indirizzo di posta elettronica ordinaria (PEO).
5. Nei casi di custodia dell'arrestato presso uno dei luoghi di cui all'art. 285, comma 1, c.p.p., la polizia giudiziaria indicherà al difensore che la casa circondariale presso cui l'arrestato verrà

condotto è quella di Bari e, in caso di sottoposizione agli arresti domiciliari ai sensi dell'art. 284 co.1 c.p.p., indicherà il luogo più vicino attrezzato per il collegamento da remoto, tra quelli di cui all'allegato elenco, presso il quale l'arrestato è autorizzato a recarsi, di regola senza scorta, per celebrare l'udienza di convalida da remoto.

6. Il difensore, nel momento in cui riceverà l'avviso dell'intervenuto arresto, comunicherà alla polizia giudiziaria in quale dei seguenti modi intende partecipare all'udienza:

- a) personalmente presso il Tribunale;
- b) da remoto mediante video collegamento;
- c) utilizzando il collegamento telematico presso la casa circondariale.

Di tale scelta la polizia giudiziaria darà atto nel relativo verbale.

In caso di mancata comunicazione da parte del difensore, la scelta si riterrà effettuata per la partecipazione personale in aula.

7. Il difensore conserva, comunque, la facoltà di presenziare personalmente all'udienza di convalida.

Qualora abbia optato per la presenza in aula ovvero per il collegamento da remoto, al difensore sarà garantita, prima, durante ed immediatamente dopo l'udienza, la possibilità di colloqui difensivi a distanza attraverso il sistema in uso, anche mediante la presenza di un interprete (ove necessario). In particolare, se con video collegamento attraverso la telefonia dedicata; altrimenti, mediante l'allontanamento momentaneo del giudice e dell'assistente dall'aula per il tempo necessario a consentire il colloquio riservato, sempre che non sia disponibile una linea telefonica riservata.

8. La polizia giudiziaria che ha proceduto all'arresto o al fermo trasmetterà all'indirizzo di posta elettronica del PM di turno il verbale e tutti gli atti relativi all'arresto o al fermo in formato *PDF* e *Word*, indicando il nominativo del difensore nominato, il recapito telefonico e l'indirizzo di posta elettronica ordinaria comunicato.

9. La segreteria del pubblico ministero di turno procederà alla formazione del fascicolo digitale (comprendente il decreto di presentazione all'udienza - ai sensi dell'art. 449 c.p.p. - il verbale di arresto con i relativi atti allegati e la documentazione eventualmente depositata dal difensore) ed alla sua trasmissione per via telematica, nel più breve tempo possibile:

- al difensore attraverso l'indirizzo di posta elettronica ordinaria dallo stesso indicato chiedendo a mezzo telefono cellulare la conferma della ricezione degli atti;
- alla cancelleria della sezione del Tribunale, con valore ai fini di deposito, mediante trasmissione agli indirizzi di posta elettronica a ciò dedicati;
- al pubblico ministero designato per l'udienza.

10. Il decreto di presentazione indicherà gli indirizzi di posta elettronica ed i contatti telefonici degli istituti penitenziari o degli uffici di Polizia Giudiziaria presso cui verrà attivata il video collegamento con il soggetto sottoposto ad arresto o fermo e del difensore.

11. Il decreto indicherà altresì il luogo ove verrà attivata la videoconferenza con il soggetto arrestato o fermato.

12. La segreteria del pubblico ministero uscente comunica altresì via email alla cancelleria dell'ufficio direttissime, entro le ore 9.00 il numero complessivo degli arrestati che verranno presentati in udienza. Comunicherà, altresì, per gli arrestati stranieri, se comprendono la lingua italiana (per quanto risulti dagli atti). In caso contrario, ne comunicherà la nazionalità al fine del reperimento, da parte del Giudice, dell'interprete.
13. Per garantire la migliore funzionalità nella celebrazione delle udienze e, soprattutto, per scongiurare che eventuali mal funzionamenti della rete impediscano di provvedere alla convalida entro le 48 ore ex lege, i pubblici ministeri di turno tendenzialmente presenteranno in udienza per l'udienza di convalida con contestuale giudizio direttissimo entro le 14.00 della stessa giornata tutti gli arrestati entro le h.10,00; quelli per i quali si è proceduto all'arresto dopo le h.10,00, ovvero solo per il sabato, entro le 11,00, dovranno essere presentati in udienza il giorno successivo.
14. Potranno essere celebrate fino ad un massimo di otto procedimenti che il pubblico ministero fisserà ogni mezz'ora a partire dalle h. 9.00. I procedimenti ulteriori saranno trattati il giorno seguente salvo diverso accordo con la cancelleria dell'ufficio direttissime.
- 15. Il giorno dell'udienza il Tribunale**, all'orario fissato, avvierà l'udienza telematica, invitando le parti a parteciparvi effettuando le seguenti operazioni:
- a) creerà un gruppo (*teams*) nel quale inserirà i contatti del dominio @*giustizia* che partecipano all'udienza e darà avvio ad una "riunione immediata";
  - b) inviterà alla "riunione immediata" il difensore, inviandogli il *link* di partecipazione all'indirizzo di posta elettronica indicato alla p.g. all'atto della comunicazione dell'arresto o del fermo;
  - c) una volta che il difensore avrà cliccato sul *link* ricevuto, lo ammetterà all'udienza attivando la videoconferenza fra tutti i partecipanti.

**16. In apertura dell'udienza:**

L'ufficiale di polizia penitenziaria (o l'ufficiale di polizia giudiziaria nel caso di arresti domiciliari con collegamento da uno dei luoghi indicati) attesterà l'identità del detenuto e darà atto che non sono posti impedimenti o limitazioni all'esercizio dei diritti e delle facoltà a lui spettanti, dando atto inoltre che:

- sono rispettate le disposizioni di cui al comma 3 dell'art. 146 bis, disp. att., c.p.p.;
- il difensore è stato posto nelle condizioni di consultarsi in modo riservato con il suo assistito, avvalendosi di telefonia mobile o comunque della tecnologia in dotazione all'ufficio.

Di tali operazioni l'ufficiale di p.g. redigerà verbale che, sottoscritto dallo stesso e dall'indagato, verrà immediatamente trasmesso all'ufficio gip (attraverso posta elettronica).

Il cancelliere darà atto nel verbale che le parti sono nella impossibilità di sottoscrivere il verbale, ai sensi dell'art. 137, comma 2, c.p.p.

Il difensore dichiarerà:

- di collegarsi da un sito riservato, in cui non vi è presenza di terze persone non legittimate;
- di aderire al protocollo e di rinunciare ad ogni eccezione relativa alle modalità di partecipazione all'udienza (art. 183 c.p.p.).

Il giudice, con decreto motivato, darà atto che si procede con la partecipazione a distanza "per ragioni di sicurezza" rappresentate dall'attuale emergenza sanitaria determinata dal COVID-19. Ove ricorra la necessità di avvalersi di un interprete, questi presenzierà accanto all'arrestato

ovvero, per ragioni organizzative, nell'aula di udienza e potrà comunicare con l'arrestato servendosi di un terminale presente in aula.

17. Il difensore e il pubblico ministero potranno trasmettere ogni documentazione considerata rilevante e pertinente alle altre parti e al Tribunale mediante trasmissione per posta elettronica.
18. Qualora si renda necessario al fine di rendere più stabile la connessione, il giudice potrà disporre che le parti alle quali non ha dato la parola, disattivino temporaneamente il microfono e/o il collegamento video, restando comunque loro garantito di udire e vedere quanto viene detto dal giudice e dagli altri interlocutori
19. In ogni momento il difensore e l'arrestato possono avere colloqui riservati mediante collegamenti telefonici o telematici, anche con l'ausilio di un interprete o di altro ausiliario se ritenuto necessario nelle modalità sopra indicate.
20. Sarà assicurato il servizio di stenotipia nelle modalità compatibili, ivi compreso il collegamento da remoto ove possibile

\*\*\*

Si stabilisce l'operatività del presente protocollo a decorrere dal 24 marzo 2020 e sino alla conclusione dell'emergenza epidemiologica, con impegno a condividere le opportune, costanti verifiche della funzionalità dei collegamenti da remoto e ad adottare le conseguenti, necessarie misure.

Si dispone la trasmissione di copia del presente atto al Consiglio Superiore della Magistratura, al Presidente della Corte di Appello, al Procuratore Generale e al Consiglio giudiziario, al Capo del Dipartimento dell'organizzazione giudiziaria, del personale e dei servizi del Ministero della giustizia, al Prefetto di Bari, al Provveditore Regionale dell'Amministrazione Penitenziaria, al Direttore della Casa Circondariale di Bari, al Questore di Bari, al Comandante Provinciale dei Carabinieri di Bari, al Comandante Provinciale della Guardia di Finanza di Bari, al Comandante della Polizia Municipale di Bari ed agli altri reparti ed uffici di polizia giudiziaria aventi sede nel territorio del circondario di Bari, nonché al C.I.S.I.A. di Bari.

Bari, 22 marzo 2020

Il presente protocollo viene condiviso in collegamento da remoto registrato, previa lettura integrale del testo, nonché degli allegati.

***Il Presidente vicario del Tribunale***

***Il Procuratore della Repubblica***

***Il Presidente del Consiglio dell'Ordine degli Avvocati***

***Il Presidente della Camera Penale***